

## CITTA' DI BRUGHERIO

(Provincia di Monza e della Brianza)

**FAQ n. 1** (data della sottoscrizione digitale)

OGGETTO:

chiarimenti relativi la gara per l'appalto per la GESTIONE DI INTERVENTI PSICOPEDAGOGICI E ORIENTAMENTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI DI BRUGHERIO; DI UN SERVIZIO PEDAGOGICO E DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER I NIDI COMUNALI - PERIODO DA SETTEMBRE 2022 AD AGOSTO 2025 - (CIG: 9271395530)

## Quesito n. 1

Con riferimento alla gara in oggetto, è stato posto il quesito di seguito trascritto:

OGGETTO	TESTO MESSAGGIO
chiarimento	Buongiorno, preso atto che il disciplinare di gara (art. 4) prevede che l'importo complessivo dei servizi secondari sia maggiore di quello del servizio principale e preso atto che il medesimo disciplinare (pag. 11) riporta che "Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice dei contratti la capogruppo mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, fermo restando che nel raggruppamento ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire", si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione di RTI verticale in cui la mandataria sia incaricata di eseguire la prestazione principale e una mandante sia incaricata di eseguire le prestazioni secondarie, tenuto altresì conto di quanto statuito dalla CGUE - con sentenza del 28.04.2022 - secondo cui: "L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.".  Cordiali saluti

## Risposta n. 1:

Spett.le Società,

questa Stazione appaltante non ravvisa alcuna contraddizione tra quanto previsto dall'art.4 del disciplinare di gara ed il dettato dell'art. 83, comma 8, del Codice dei contratti, che impone l'esecuzione delle prestazioni in una misura maggioritaria alla stessa impresa mandataria.

La ratio delle due disposizioni trova fondamento nell'esame delle diverse prestazioni che compongono l'appalto e che lo caratterizzano e che, in questo caso specifico, hanno portato il RUP all'individuazione di una prestazione principale e due secondarie. In una ATI verticale, la mandataria è di per sé maggioritaria, dovendo necessariamente qualificarsi nel possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti per la prestazione principale, mentre le mandanti debbono qualificarsi per i requisiti richiesti per le prestazioni secondarie.

La circostanza quindi che le prestazioni secondarie siano assunte da un unico operatore economico *mandante* è puramente incidentale e casuale, nulla rilevando il fatto che la somma economica delle secondarie risulti maggiore di quella della prestazione principale; in questo caso specifico, infatti, la mandante verrà trattata, sia ai fini della qualificazione sia ai fini dell'esecuzione, come concorrente in vesti distinte *per ciascuna* prestazione secondaria.

Cordiali saluti.

per Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Baldo
La Dirigente del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Maria Clotilde Mauri

(Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 24 del D.Lgs n 82/2005)